**della Commissione formazione e cultura**

**sull’iniziativa parlamentare 23 febbraio 2022 presentata nella forma elaborata da Anna Biscossa e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica degli art. 14 e 19 della Legge sugli aiuti allo studio (La formazione continua durante tutto l’arco della vita!)**

# 1. Decisione parlamentare, messaggio e iniziativa

Si ricorda che il 23 febbraio 2022 - nell’ambito della trattazione del messaggio n. 8009 PROSAN 2021-2024 il Gran Consiglio ha approvato un emendamento del Movimento per il socialismo all’art. 32c della Legge sugli aiuti allo studio, che contempla l’innalzamento del limite di età fino a 60 anni per poter far capo al nuovo assegno di formazione terziaria sociosanitaria.

Nel messaggio n. 8133 il Consiglio di Stato prevede l’entrata in vigore dell’art. 32c al   
1° giugno 2022, in modo da dare la possibilità al Parlamento, se lo desidera, di ritornare sul tema prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

La Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt) prevede dei limiti di età per poter far capo agli aiuti allo studio agli artt. 14 cpv. 1 (40 anni per le borse di studio),   
19 cpv. 1 e 2 (40 anni per i sostegni della formazione professionale in ambito di tirocinio e riqualificazione, limite innalzato a 50 anni per i richiedenti che possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o per motivi giustificati), 31   
(50 anni per l’aiuto al perfezionamento linguistico) e come già detto all’art. 32c non ancora entrato in vigore (60 anni per il nuovo assegno di formazione terziaria sociosanitaria).

L’iniziativa Biscossa e cofirmatari per il Gruppo PS, in esame, depositata lo stesso giorno dell’approvazione dell’emendamento sopracitato, prospetta un aumento da 40 a 60 anni del limite di età per l’accesso alle borse di studio (art. 14 cpv. 1), da 40 a 60 anni per l’accesso ordinario ai sostegni della formazione professionale in ambito di tirocinio e riqualificazione (art. 19 cpv. 1) e da 50 a 61 anni per l’accesso straordinario ai medesimi sostegni (art. 19 cpv. 2). L’atto parlamentare non tocca invece la regola inerente all’aiuto al perfezionamento linguistico (art. 31) e quella relativa al nuovo assegno di formazione terziaria sociosanitaria (nuovo art. 32c non ancora entrato in vigore).

**Il messaggio n. 8133 fissa a 50 anni l’età generale massima per beneficiare di un sostegno cantonale quale:**

* **borse di studio per la frequenza di scuole di grado secondario II e istituti di grado terziario;**
* **sostegni della formazione professionale: assegni di tirocinio, assegni di riqualificazione per formazioni duali, aiuto al perfezionamento professionale, volto a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche;**
* **assegni per la formazione sociosanitaria;**
* **aiuti al perfezionamento linguistico (il messaggio riconferma il limite già fissato a 50 anni).**

Il messaggio n. 8133 prevede poi che i sostegni della formazione professionale e gli assegni per la formazione sociosanitaria siano eccezionalmente accessibili anche a richiedenti che hanno più di 50 anni ma meno di 60 anni, che possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o per motivi giustificati.

Il controprogetto all’iniziativa parlamentare del messaggio n. 8133 comporta un maggior costo per il Cantone di 600'000 franchi annui, dovuto principalmente all’ampliamento dell’accesso agli aiuti per le fasce d’età 40-45 anni (350'000 franchi annui) e 46-50 anni (250'000 franchi annui).

# 2. Valutazione della CFC

In termini generali la Commissione formazione e cultura (CFC) condivide l’idea di modificare la Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt), formalizzando l’innalzamento dei limiti di età entro i quali i richiedenti possono far capo ai diversi aiuti. Nel contempo ritiene che occorra un’uniformità di trattamento nella materia, per evitare discrepanze discriminatorie da un ambito all’altro. L’investimento consentito dallo Stato per formare le persone dovrebbe inoltre prevedere un lasso di tempo minimo in cui la persona formata possa mettere in atto quanto appreso a beneficio della comunità che ne ha finanziato la formazione: un lasso ragionevole, ritenuto che la Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti consente al dipendente (uomo e donna) di lavorare sino a 65 anni (**Art. 64***1Il rapporto di impiego cessa per limite d’età fra i 60 e i 65 anni*).

La Commissione formazione e cultura ha sentito i gruppi parlamentari, che si sono detti consci della crescente importanza dell’aggiornamento e dello sviluppo professionale nella seconda parte della vita professionale delle persone.

Alla luce dei responsi dei gruppi parlamentari la Commissione formazione e cultura ha deciso di proporre al Parlamento di portare a 55 anni l’età massima generale per accedere agli aiuti allo studio, senza concedere eccezioni che sarebbero soggettive. Tale innalzamento generale comporta un maggior costo di 150'000 franchi annui rispetto al controprogetto del messaggio n. 8133.

Calcolando 1-2 anni di formazione il beneficiario al termine della formazione potrebbe esercitare la professione o valorizzare le competenze acquisite sull’arco di 8 anni.

# 3. Conclusione

La Commissione formazione e cultura invita il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare elaborata presentata da Anna Biscossa e cofirmatari per il Gruppo PS e ad approvare il decreto legislativo allegato al rapporto che funge da controprogetto.

Per la Commissione formazione e cultura:

Raoul Ghisletta e Alessio Ghisla, relatori

Biscossa - Ermotti-Lepori - Franscella -

Gardenghi - Guscio - Ortelli P. - Pellegrini -

Piezzi - Polli - Pugno Ghirlanda - Robbiani -

Seitz (con riserva) - Speziali - Tenconi

Disegno di

**Legge**

**sugli aiuti allo studio**

**(LASt)**

modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8133 del 23 marzo 2022

decreta:

**I**

La legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt) è modificata come segue:

**Art. 14 cpv. 1**

1Le borse di studio possono essere concesse a richiedenti che, nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno allo studio, non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età

**Art. 16 cpv. 2 lett. f)**

f) i richiedenti che iniziano la formazione dopo il cinquantacinquesimo anno d’età.

**Limite d’età**

**Art. 19**

1I sostegni della formazione professionale possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno, non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.

*2 abrogato*

**Limite d’età**

**Art. 31**

L’aiuto al perfezionamento linguistico può essere concesso a richiedenti che nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.

**Limite d’età**

**Art. 32c**

L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria può essere concesso a richiedenti che nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.